

Piemonte

L.R. 23-11-1992 n. 50
Ordinamento della professione di maestro di sci.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 dicembre 1992, n. 49.

Art. 14 *Scuole di sci.*

1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

a) [abbiano un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e di dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, che può essere ridotto a tre maestri per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche] ⁽²²⁾;

b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica ⁽²³⁾;

c) [abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica] ⁽²⁴⁾;

d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) abbiano un direttore [, compreso nell'organico di cui al punto a),] ⁽²⁵⁾ responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti Autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco ⁽²⁶⁾.
3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale ⁽²⁷⁾.
4. [Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e razionalizzare l'attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci] ⁽²⁸⁾.
5. [Possono essere istituite e riconosciute più scuole in una stessa località turistica, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la presenza nella località di più stazioni funzionalmente caratterizzate oppure per la necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza] ⁽²⁹⁾.
6. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

(22) Lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

(23) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

(24) Lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

(25) Parole soppresse dall'art. 9, comma 3, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

(26) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità Montana e del Comune competenti per territorio, e sono iscritte in apposito elenco.».

(27) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 5, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.».

(28) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

(29) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).
